



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
AGROPOLI**

ORDINANZA N. 64/09

Il Capo del circondario marittimo di Agropoli:

- VISTO:** il decreto legislativo 30.04.92. n. 285 recante il Nuovo Codice della strada e successive modificazioni ed il relativo regolamento di esecuzione, ed in particolare l'articolo 6, punto 7, che conferisce al capo del circondario la potestà di disciplinare con ordinanza la circolazione nei porti;
- VISTE:** le disposizioni emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di accesso e sosta pedonale e veicolare, di circolazione negli ambiti portuali, nonché di esercizio delle attività nei porti e in genere di demanio marittimo;
- VISTA** la nota prot. n°04.03.01/1655 dell'Ufficio locale marittimo di Acciaroli con la quale si trasmette copia della certificazione di collaudo relativa ai lavori di completamento del porto di S. Nicola di Montecorice;
- RITENUTO:** opportuno predisporre un assetto che contribuisca ad elevare gli standard di sicurezza, ottimizzando le attività portuali e di conseguenza quelle marittime;
- RITENUTO:** di dover procedere con un periodo di sperimentazione, allo scopo di verificare l'efficacia delle procedure e, quindi, far seguire un confronto con l'utenza interessata per addivenire alla successiva definizione di un provvedimento di natura regolamentare;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 68 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 79 e 80 del relativo regolamento, parte marittima:

ORDINA

ARTICOLO 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza disciplina l'accesso e la circolazione delle persone e dei veicoli nel porto di S. Nicola.
2. Ai fini della presente disciplina il porto di S. Nicola è individuato dal molo di sottoflutto, dalla banchina di riva e dal molo sopraflutto.

**ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DEGLI ACCESSI, CIRCOLAZIONE E SOSTA LUNGO I
MOLI E LE BANCHINE DEL PORTO DI S. NICOLA**

1. Lungo i moli e le banchine del porto di S. Nicola sono ammessi l'accesso, la circolazione e la sosta pedonale.
2. I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere. Gli stessi pedoni devono mantenersi ad una distanza di sicurezza dal ciglio dei moli e delle banchine, prestando attenzione al piano di calpestio, evitando eventuali ostacoli/impedimenti e mantenendosi a sicura distanza dai segnalamenti marittimi. E' comunque vietato sedersi su bitte, gradini, e sul ciglio dei moli e delle banchine, tuffarsi, camminare sulle scogliere, nonché manomettere i segnalamenti marittimi. I bambini devono essere accompagnati da una persona adulta.
3. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti sui moli o sulle banchine ovvero nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di

illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, non è ammesso l'accesso sui moli, ad eccezione delle persone imbarcate che devono raggiungere le unità navali per esigenze di sicurezza della navigazione. Tali persone devono, comunque, circolare prestando la massima attenzione aiutandosi, nel caso di assenza o scarsa illuminazione, con una fonte luminosa.

4. Nelle zone indicate nel presente articolo, l'accesso, la circolazione e la fermata di veicoli, è ammessa solo per esigenze connesse al raggiungimento della propria unità navale per operazioni di carico e scarico mantenendosi, comunque, distanti dal ciglio dei moli e delle banchine. Le biciclette devono essere condotte a mano.
5. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti ovvero nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, non è ammesso l'accesso dei veicoli.
6. Le autovetture del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, delle Forze dell'ordine, degli Enti territoriali e delle servizi di emergenza e soccorso possono accedere, circolare e sostare in tutto l'ambito portuale per lo svolgimento dei compiti di istituto.
7. L'autorità marittima si riserva la facoltà di limitare, in caso di particolari necessità, il transito nell'ambito portuale.

ARTICOLO 3 – ATTIVITA' VARIE CHE SI SVOLGONO NEL PORTO DI S. NICOLA

1. Per svolgere un'attività nel porto di S. Nicola, gli interessati devono attenersi alla vigente ordinanza in materia di vigilanza sull'esercizio delle attività nei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo emanata dalla Capitaneria di porto di Salerno. In assenza di specifica autorizzazione, è vietato occupare aree, installare/poggiare strutture di ogni genere e depositare materiali, comprese le reti.

ARTICOLO 4 - PERMESSO DI ACCESSO CIRCOLAZIONE NEL PORTO DI S. NICOLA

- 1 Il permesso di accesso e circolazione nel porto è rilasciato con validità non superiore ad un anno e scadenza al 31 dicembre.
- 2 Il permesso può essere revocato in qualsiasi momento a giudizio insindacabile della autorità marittima di Acciaroli.
- 3 Possono richiedere il permesso:
 - 3.1 i titolari di attività commerciali, artigianali e pescherecce espletate all'interno del porto;
 - 3.2 personale di cantieri navali per il solo alaggio e varo di natanti, nonché di attività commerciali e nautiche locali e comunque tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa in ambito portuale nel rispetto delle norme di legge vigenti.
- 4 L'accesso temporaneo e saltuario viene regolamentato dalla autorità marittima di Acciaroli in base alle esigenze contingenti.
- 5 La richiesta in bollo deve essere indirizzata alla autorità marittima di Acciaroli, e indicare:
 - dati anagrafici del richiedente;
 - marca, tipo e targa del veicolo o copia della carta di circolazione;
 - copia del tagliando attestante la validità della polizza assicurativa;
 - tipologia di attività espletata e dati identificativi della stessa;
 - indirizzo presso cui inviare il permesso;
 - marca da bollo di € 14,62.
- 6 Il permesso deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza degli autoveicoli o esibito dai conducenti di motocicli e ciclomotori, a richiesta del personale di polizia in servizio in ambito portuale.
7. Per l'espletamento delle attività di varo e alaggio imbarcazioni la locale autorità marittima può rilasciare permessi giornalieri ai veicoli muniti di carrello per imbarcazioni.

- 8 In caso di smarrimento del permesso, il titolare deve presentare apposita denuncia scritta alle forze dell'ordine e, al fine di ottenere un duplicato del permesso, dalla autorità marittima di Acciaroli.

ARTICOLO 5 – NORME DI PRUDENZA E RESPONSABILITA'

1. Le zone oggetto della presente ordinanza sono destinate direttamente o indirettamente allo svolgimento di peculiari attività riconducibili, a vario titolo, alla navigazione marittima; quindi, coloro che le praticano devono adottare un comportamento improntato alla massima prudenza e diligenza, in ragione dei potenziali pericoli e rischi in cui si può incorrere. L'amministrazione marittima è da ritenersi, esonerata da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose derivante dall'assunzione, da parte di chicchessia, di comportamenti in contrasto con la presente disciplina.
2. In tale contesto, chiunque si trovi in tali ambiti deve segnalare alla locale autorità marittima ogni eventuale fatto di rilievo che riguardi le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa generare pericoli.

ARTICOLO 6– VIOLAZIONI

1. I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1112, 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice delle navigazione, sempreché il fatto non costituisca più grave reato, ovvero reato.

ARTICOLO 7 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna disapplicando ogni altro provvedimento con essa in contrasto.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che è pubblicata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio ed inclusa nel sito on-line www.agropoli.guardiacostiera.it al link "ordinanze".

Agropoli 08.07.2009

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alberto MANDRILLO
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)